

REGOLAMENTO N.3

ART.1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci Cooperatori, in conformità all'art.4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale è limitata ai Soci Cooperatori ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art.11 dei d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

ART.2

I Soci Cooperatori che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci Cooperatori.

ART.3

I prestiti raccolti presso ciascun Socio Cooperatore persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni (in particolare ex art.10, legge 31 gennaio 1992, n.59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 28 giugno 1995.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 28 giugno 1995) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

ART.4

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, dal legale rappresentante della Cooperativa ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio Cooperatore unitamente al testo del presente Regolamento.

Il Socio Cooperatore deve approvare espressamente in forma scritta la clausole previste dal successivo art.11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile ai terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale".(di seguito "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda riferita al numero della quota sociale che deve recare indicazione di nome, cognome data e luogo di nascita domicilio o residenza, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio Cooperatore.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione, salvo operazioni di

bonifico bancario o altre forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune , sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

ART.5

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare terzi ad effettuare per proprio conto operazioni versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e chiusura del rapporto salvo diversi casi previsti dalla legge. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa ed essere trascritte sul libretto.

ART.6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio Cooperatore il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

ART.7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta dal Socio Cooperatore, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

ART.8

In qualsiasi momento il Socio Cooperatore può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art.11.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta del Socio Cooperatore. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

ART.9

I versamenti possono essere effettuati in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni, salvo operazioni di bonifico bancario o altre forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune .

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

ART.10

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art.1396 cod.civ.

ART.11

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore sia per i depositi liberi che per quelli sottoposti a vincolo temporale verrà deliberato dal C.d.A., fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art.3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

ART.12

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio Cooperatore, queste devono essere comunicate al Socio stesso con comunicazione scritta recapitata presso il domicilio indicato nel libro Soci, o attraverso tutte quelle forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune, in conformità ai dettati della normativa vigente. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazione di parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.

ART.13

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti, e fino al giorno del prelevamento. Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 (uno) giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza, e di 3 (tre) giorni per assegni bancari fuori piazza salvo diverse condizioni deliberate dal C.d.A e comunicata ai Soci nelle forme citate dal precedente art.12.

Gli interessi su prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il 31°dicembre dello stesso anno.

Se per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

ART.14

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il Socio Cooperatore sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni ed i dati comunicati al Socio Cooperatore ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione

scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12

ART.15

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito. Essa aderisce al Regolamento contenente le disposizioni sulla raccolta del prestito sociale adottato dall'Assemblea della Lega nazionale delle cooperative e mutue (deliberazione del 21 gennaio 1994).

ART.16

La Cooperativa è iscritta nell'Albo Cooperative a Mutualità prevalente n. A100821 , all'Albo Nazionale Soc. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi n.08/037/006/78 ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui l'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.17

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previste dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

ART.18

Per tutto quanto non previsto del presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 e successive modificazioni . Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci del 10/05/07 ed entra in vigore dal 11/05/07.

Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 26/09/1997.